



Circolare n. 10/12
Legnago, 07.09.2012

DECRETO CRESCITA: CONVERSIONE IN LEGGE

Il “Decreto crescita” (D.L. n. 83/2012), dopo l’iter parlamentare, è stato convertito con la Legge n.134/2012. Molte sono state le novità introdotte, tanto da risultare, su alcuni aspetti, sostanzialmente modificato rispetto le anticipazioni fornitevi nella nostre precedenti circolari.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali norme contenute nella Legge di conversione.

Edilizia - Detrazioni IRPEF per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico - Art. 11

Soggetti interessati

Contribuenti che effettuano spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico.

Adempimento

- Viene confermato che la detrazione per le spese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio passa dall’attuale 36% al 50% ed il limite massimo di spesa da € 48.000 a € 96.000, però per un periodo limitato.
- Infatti, i nuovi limiti operano dal 26 giugno 2012 sino al 30 giugno 2013.
- Con una modifica introdotta in sede di conversione, inoltre, viene elevata dal 50 al 55% la detrazione IRPEF per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 per la riqualificazione energetica degli edifici (in luogo del 50% previsto dal testo originario del decreto-legge).

Decorrenza

Dal 26 giugno 2012

IVA per cassa - Estensione

Soggetti interessati

Soggetti IVA con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Adempimento

Viene modificata la disciplina dell’IVA “per cassa”, ossia dei casi in cui l’IVA sulle cessioni di beni/prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all’erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell’operazione.

In particolare le novità rispetto alla disciplina vigente sono le seguenti:

- si fa esplicito riferimento alla direttiva 2010/45/UE, che consente l’introduzione di un regime di “contabilità di cassa” al fine di posticipare il versamento dell’IVA dovuta all’Erario al momento dell’effettivo pagamento dei corrispettivi;
- il regime “per cassa” è opzionale;
- si dispone l’esigibilità dell’IVA “per cassa” alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro;
- si prevede che il diritto alla detrazione in capo al committente sorga al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato (non più, dunque, al momento di effettivo pagamento del corrispettivo).

Le nuove disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta mediante reverse charge.

Inoltre, sulle fatture emesse in applicazione delle nuove disposizioni deve essere apposta specifica annotazione.

Decorrenza

Dalla data di emanazione e secondo le modalità che saranno individuate da prossimi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Crescita sostenibile - Credito d'imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati - Art. 24*Soggetti interessati*

Imprese.

Adempimento

- Viene confermato un nuovo credito di imposta, senza alcun limite temporale, riservato a tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni di profili altamente qualificati.
- La misura prevede un contributo del 35% sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200.000 euro per impresa.
- Ai fini della determinazione del credito d'imposta annuale sono ammissibili tutte le spese di personale neo-assunto, relativamente ai dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia.
- Sono, inoltre, ammesse le spese di personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
- In sede di conversione, inoltre, tra le cause di decadenza è stata inserita anche la delocalizzazione all'estero con riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo d'imposta in cui si è usufruito del contributo.

Decorrenza

Dal 26 giugno 2012

Sostegno alle imprese - S.r.l. a capitale ridotto - Art. 44*Soggetti interessati*

Persone fisiche di età superiore a 35 anni.

Adempimento

Accanto alle c.d. "S.r.l. semplificate" di cui all'art. 3 D.L. n. 1/2012, viene confermata dalla Legge di conversione l'introduzione di una nuova tipologia di S.r.l., la "S.r.l. a capitale ridotto" che presenta le seguenti particolarità:

- può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione;
- la denominazione di S.r.l. a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Decorrenza

Dal 26 giugno 2012

Edilizia - Ripristino disciplina IVA sulle cessioni e locazioni di nuove costruzioni - Art. 9*Soggetti interessati*

Imprese di costruzione.

Adempimento

- Cessa l'esenzione IVA per gli immobili delle imprese di costruzioni (art. 10, comma 1, numeri 8, 8-bis e 8 ter, art. 17 e tabella A, parte terza, n. 127-duodevices D.P.R. n. 633/1972).
- In particolare, viene ripristinata l'imposizione ai fini IVA sia per le locazioni che per le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita (c.d. "immobili merce").
- Pertanto, le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori saranno sempre assoggettate ad IVA. In questo modo le imprese edili potranno sempre avvalersi della compensazione.

Decorrenza

Dal 26 giugno 2012

UN OCCASIONE PER REGOLARIZZARE I LAVORATORI STRANIERI

La direttiva 2009/52/CE ha previsto l'introduzione di disposizioni molto severe nel caso di assunzione di uno straniero illegalmente soggiornante nello Stato. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Con l'introduzione di tali nuove disposizioni, il legislatore ha concesso un termine per sanare le irregolarità. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 109/2012, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione. La **dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012** con le modalità stabilite con decreto ancora da emanare.

In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

Il rapporto di lavoro, per accedere alla sanatoria, deve essere a tempo pieno salvo nel caso di lavoro domestico, in relazione al quale sono ammessi anche i contratti a tempo parziale con numero di ore lavorate pari a 20 o superiore.

Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo una tantum di 1.000 euro e a documentare, al fine del completamento del procedimento di regolarizzazione, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, considerando una durata minima di rapporto pari a 6 mesi.

Fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro (collegate all'impiego illegale dei lavoratori stranieri) e dei lavoratori stranieri (in riferimento alle violazioni delle norme sul soggiorno). Alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla sanatoria, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno.

COMUNICAZIONE BENI DELL'IMPRESA DATI IN USO AL SOCIO O AL FAMILIARE

Come già annunciato dalla nostra circolare n.4/12 del 26.03.2012, la prima comunicazione telematica di tutti i beni dell'impresa o società concessi in godimento ai soci (persone fisiche o società), ai familiari dei soci o ai familiari dell'imprenditore, originariamente fissata al 31 marzo 2012, è stata prorogata **al 15 ottobre 2012**. Sono previste pesanti sanzioni in caso di omissione o di trasmissione incompleta dei dati o di dati non veritieri.

Chi deve farlo

Tutti gli esercenti attività d'impresa, sia individuale che in forma di società (ditta individuale, società di persone e società di capitali), che concedono in godimento dei beni aziendali ai soci (anche se sono società), ai familiari dell'imprenditore individuale o ai familiari dei soci.

Che tipo di beni concessi in godimento vanno segnalati

Tutti i beni di proprietà o in leasing o posseduti con diritto reale (es. usufrutto), di valore superiore a € 3.000 al netto di IVA concessi in godimento.

In particolare, il provvedimento attuativo individua i seguenti beni: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili (compreso gli immobili abitativi per le vacanze), altro come telefonici, computer, etc. (solo quando l'ammontare di detti beni è di valore superiore a 3.000 Euro al netto dell'IVA).

Per ogni singolo bene concesso in godimento, bisogna evidenziare a chi e a che titolo è concesso.

Finanziamenti soci

Per le società, il provvedimento attuativo prevede la necessità di indicare anche i finanziamenti soci fatti nei confronti della società, indipendentemente dall'utilizzo che ne è fatto di questi.

Aspetti operativi – importante

I beni sociali o dell'impresa che sono dati in concessione a soci (anche se società), familiari di soci o familiari dell'impresa individuale, possono non essere segnalati se:

- sono concessi al socio/familiare a mezzo di regolari contratti o fringe benefit e questi contratti o fringe benefit sono fatti e pagati a valore di mercato o comunque con i valori richiesti dalla normativa fiscale.

SLITTA AL 2013 L'AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA

In tema di aumento dell'IVA viene spostato dall'1 ottobre 2012 all'1 luglio 2013 l'aumento di due punti percentuali delle aliquote del 10 e del 21 per cento. Dal 1° gennaio 2014 le quote saranno dell'11 e del 22 per cento. Tuttavia l'incremento non si applicherà se entro il 30 giugno 2013 saranno entrati in vigore provvedimenti di riordino della spesa in materia sociale.

ANNULLATA LA COMUNICAZIONE ALLA P.S. PER LE LOCAZIONI

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 79/2012, non è più dovuta la comunicazione alla Pubblica Sicurezza (c.d. "comunicazione di cessione fabbricato" o "antimafia") dei contratti di locazione o comodato se soggetti a registrazione in termine fisso (cioè tutti i contratti di locazione o comodato superiori ai 30 gg nell'anno). Pertanto la registrazione "assorbe" la comunicazione.

SCADENZIARIO SETTEMBRE – OTTOBRE 2012

GIORNO	SCADENZA
11 settembre 2012	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
17 settembre 2012 (il 16 è una domenica)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
	Versamento IMU abitazione principale per chi ha optato per le tre rate
25 settembre 2012	Presentazione modelli INTRASTAT
30 settembre 2012	Stampa registro beni ammortizzabili
1 ottobre 2012 (il 30 è una domenica)	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Invio telematico Modello Unico 2012 e Dichiarazione IVA 2012
8 ottobre 2012	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
15 ottobre 2012	Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari
16 ottobre 2012	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
25 ottobre 2012	Presentazione modelli INTRASTAT
31 ottobre 2012	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list

CORDIALI SALUTI**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.